



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

REGOLAMENTO ANTIDOPING

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento, mediante la tutela della leale competizione, è volto a preservare i valori dello sport e la salvaguardia del benessere dei soggetti cinofili nello svolgimento delle manifestazioni organizzate e riconosciute dalla Federazione.

ART. 2 RESPONSABILIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI CINOFILE

La Federazione, ai fini della tutela del benessere dei cani e dei valori dello sport, ritiene imprescindibile l'atteggiamento di consapevolezza e responsabilità verso il presente Regolamento da parte delle associazioni Cinofile e dei conduttori partecipanti alle manifestazioni.

Il rispetto delle linee guida indicate nel Regolamento è condizione doverosa e fondamentale per garantire lo svolgimento delle competizioni secondo i principi di correttezza, lealtà e spirito sportivo.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E LIVELLI DI TOLLERANZA

Le associazioni Cinofile, il personale di supporto e le "Persone Responsabili" (proprietario e/o conduttore) sono tenute a conoscere la diversa classificazione delle sostanze e degli eventuali livelli di tolleranza, utile a comprendere le modalità di somministrazione di medicinali verso i soggetti cinofili.

Vengono quindi definiti:

- Un elenco delle "**sostanze proibite**" la cui applicazione è in ogni caso vietata ai cani destinati ad attività agonistiche. Queste sostanze, in quanto vietate, **non devono avere alcun livello di tolleranza**.
- Un elenco delle sostanze "**ammesse per scopi terapeutici**" la cui somministrazione è consentita, ma richiede un determinato periodo di sospensione prima delle gare. Per queste sostanze **può essere previsto un campo di tolleranza**.

Gli elenchi e la classificazione delle sostanze sono da ritenersi vincolanti ed incontestabili.

ART. 4 COMPORTAMENTI CONSIDERATI "VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO".

Le associazioni Cinofile, il personale di supporto e le "Persone Responsabili" hanno il dovere di assicurarsi che nessuna sostanza proibita (o suo metabolita) venga in alcun momento somministrata al cane/atleta.

La somministrazione di sostanze classificate come "ammesse per scopi terapeutici" deve rispettare i relativi tempi di sospensione prima delle gare ed i campi di tolleranza indicati.

La violazione di quanto di cui sopra, alla luce dei campioni prelevati a titolo di controllo, comporta la perseguibilità della "Persona Responsabile" e la responsabilità aggiuntiva del personale di supporto.

Il tentato uso di una sostanza proibita rappresenta una violazione al Regolamento a prescindere dal successo o dal fallimento di tale azione.

La mancata o insufficiente vigilanza non è considerata giustificazione. Rappresentano altresì una violazione al Regolamento:

- Il rifiuto (o il tentativo di rifiuto) di sottrarsi senza giustificazione al prelievo di controllo.
- La manomissione (o il tentativo di manomissione) di qualsiasi parte delle procedure di controllo.
- Il possesso, senza giustificato motivo, di una sostanza proibita o l'impiego di una procedura vietata dal Regolamento.
- Il commercio, i tentativi connessi e la messa in circolazione di sostanze proibite e di procedure vietate dal Regolamento.
- L'assistenza, l'incoraggiamento e la complicità in situazioni di violazione (o tentata violazione) del Regolamento.
- L'omessa denuncia di situazioni con comprovata violazione del Regolamento.

ART. 5 PRELIEVI DI CONTROLLO

I soggetti cinofili partecipanti a manifestazioni organizzate o riconosciute dalla Federazione possono essere oggetto di controlli atti a verificare il rispetto del Regolamento antidoping.

Durante l'attività di controllo il personale preposto non può allontanarsi dall'area di svolgimento delle procedure, salvo una delega che ne ufficializzi la sostituzione con un altro Ufficiale di gara.

5.1. Responsabilità dei prelievi

La Federazione e gli Ufficiali di Gara (Veterinari Antidoping, giudici e personale incaricato) sono gli unici responsabili dei controlli in questione, fatto salvo delle competenze degli organi dello Stato nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Dipartimento Veterinario della Federazione è supervisore di tutti i prelievi condotti e designa i Veterinari Antidoping dando loro la qualifica per effettuare i controlli.

Il Comitato Organizzatore di un qualsiasi evento riconosciuto dalla Federazione deve predisporre e rendere disponibile un'apposita area adibita ai controlli. Questa area non deve essere accessibile al pubblico e, dal momento che i controlli saranno effettuati a sorpresa, deve sempre essere operativa.

5.2. Comunicazione del controllo al soggetto responsabile

La "*Persona Responsabile*" deve essere informata del controllo al termine della prestazione agonistica del cane, per poter presenziare al prelievo dei campioni.

La mancata presenza della "*Persona Responsabile*" o di un suo delegato è considerata come un'accettazione della modalità di applicazione delle procedure di controllo.

Nel caso in cui vengano utilizzate procedure di controllo con esito immediato, l'Ufficiale di gara preposto deve informare la "*Persona Responsabile*" circa l'esito della prova ed eventuali conseguenze disciplinari.

5.3. Modalità di svolgimento dei prelievi

Tutti i cani partecipanti a manifestazioni riconosciute dalla Federazione possono essere sottoposti al prelievo di campioni biologici ed al rilievo di parametri fisiologici, secondo quanto ritenuto necessario per l'attuazione del Regolamento.

Prima di procedere con il prelievo è necessario disinfettare la cute del soggetto cinofilo con alcool 70° non contenente più del 10% di metanolo. Il sangue prelevato dovrà essere direttamente convogliato all'interno dell'apposito contenitore.

Le urine devono essere prelevate utilizzando un altro contenitore in dotazione e, in caso di necessità, potranno essere travasate su un terzo contenitore, sempre in dotazione. Tutti i contenitori vanno chiusi ed appositamente sigillati, per evitare aperture non autorizzate prima dell'arrivo al laboratorio per le analisi.

Il tempo massimo di attesa per il prelievo delle urine è di 60 minuti dall'ingresso all'interno dell'area adibita al controllo.

Il materiale biologico prelevato viene suddiviso in due campioni uguali, denominati "Campione A" e "Campione B". Quando previsto, il "Campione B" può essere suddiviso in due ulteriori parti, denominate rispettivamente "Campione B – Sangue" e "Campione B – Urina".

Tutte le operazioni devono essere effettuate da un Veterinario appositamente incaricato dalla Federazione, la quale a sua volta fornisce anche la strumentazione da utilizzare per il controllo.

5.4. Definizione di violazione al Regolamento a seguito del controllo.

Effettuata la procedura di controllo, si ha una violazione al Regolamento quando:

- Il "Campione A" testimonia la presenza di una o più sostanze proibite (o di relativi metaboliti) ed il soggetto responsabile rinuncia alle controanalisi.
- Le controanalisi, effettuate sul "Campione B", confermano la presenza di sostanze proibite rilevata dal "Campione A".

ART. 6 DEFINIZIONE DEL NUMERO DI CONTROLLI ANNUI

La Federazione programma annualmente il numero di controlli, seguendo anche le direttive della Commissione Veterinaria circa le manifestazioni dove questi vengono ritenuti più opportuni.

Un soggetto può essere sottoposto a più controlli durante una singola manifestazione.

6.1. Controlli aggiuntivi

I Referenti dei vari settori possono proporre alla Federazione delle manifestazioni aggiuntive rispetto a quanto programmato, a patto che consentano di eseguire controlli su soggetti cinofili candidati a far parte di squadre ufficiali.

6.2 Scelta dei soggetti da controllare

La scelta dei soggetti da controllare può avvenire per sorteggio oppure su indicazione del Presidente di Giuria e del Veterinario della Federazione.

6.3 Identità del soggetto da controllare

L'identità viene accertata mediante il controllo del Documento Identificativo, il rilievo dei dati segnaletici o la lettura del microchip.

Ogni tentativo da parte della *“Persona Responsabile”* atto a ritardare ed ostacolare il controllo comporta la squalifica immediata dalla manifestazione ed il deferimento agli Organi di Giustizia, per i provvedimenti del caso.

A seguito di tali comportamenti la procedura di controllo viene comunque eseguita.

ART. 7 ANALISI DEI CAMPIONI

I campioni prelevati sono di proprietà della Federazione che, per le analisi, si avvale dei laboratori ritenuti più idonei secondo il proprio insindacabile giudizio.

I Laboratori approvati dalla Federazione devono eseguire le procedure di analisi secondo i più alti standard internazionali, ed hanno l'obbligo di segnalare per iscritto ed in maniera tempestiva eventuali difformità (anche temporanee) rispetto alle procedure standard concordate.

Tali procedure devono certificare i risultati, identificando la presenza o meno di sostanze proibite all'interno dei singoli campioni. *I campioni possono essere utilizzati per “finalità scientifiche” dietro esplicita autorizzazione della persona responsabile ed a garanzia dell'anonimato*

7.1. Risultati delle analisi

I risultati delle analisi hanno fede privilegiata per quanto riguarda le procedure disciplinari e devono essere inviati esclusivamente alla Federazione, con un certificato firmato da un rappresentante del Laboratorio. Tutte le comunicazioni inerenti il risultato hanno titolo di riservatezza.

Qualora l'analisi del “Campione A” non rilevi una violazione al Regolamento, la Federazione può procedere con l'archiviazione del caso.

Viceversa, la Federazione comunica alla *“Persona Responsabile”*:

- Il *“Rilevamento Analitico Avverso”*, ossia la presenza di sostanze proibite all'interno del “Campione A”.
- La violazione del Regolamento.
- Il diritto a richiedere una copia del Certificato di Laboratorio inerente il Campione.
- Il diritto a richiedere le controanalisi sul “Campione B”, compilando un apposito modulo di richiesta entro i termini stabiliti. La non compilazione o la compilazione ritardata di questo modulo equivalgono alla rinuncia alle controanalisi.

7.2. Accettazione del risultato del “Campione A”

Qualora la *“Persona Responsabile”* accetti l'esito delle analisi svolte sul “Campione A” (rinunciando quindi alle controanalisi) la Federazione può scegliere, a propria discrezione, di procedere comunque con le analisi del “Campione B”.

Tali analisi dovranno solamente confermare il *“Rilevamento Analitico Avverso”* del “Campione A” e non comportano obblighi di comunicazione verso la *“Persona Responsabile”*.

7.3. Controanalisi sul “Campione B”

La Federazione deve comunicare alla *“Persona Responsabile”* la data delle controanalisi sul “Campione B” e, a propria scelta, può inviare un proprio delegato.

La *“Persona Responsabile”* può presenziare alle controanalisi e richiedere la presenza di un proprio consulente di fiducia. Entrambi, nel caso fossero impossibilitati a prendere parte alle controanalisi, possono delegare una terza persona di fiducia, che dovrà accreditarsi entro 5 gg. presso la Federazione ed il

Laboratorio presentando la delega e la fotocopia di un documento d'identità del delegante. Le controanalisi vengono effettuate anche in assenza della "*Persona Responsabile*", di un consulente di fiducia o di un delegato.

7.4 Esiti delle controanalisi

Se le analisi sul "Campione B" non confermano il risultato del "Campione A" il procedimento viene archiviato e la Federazione provvede ad informare la "*Persona Responsabile*".

Viceversa, il Laboratorio informerà la Federazione in maniera riservata, inviando le copie dei risultati analitici ed eventuali perizie tecniche prodotte dal consulente di fiducia della "persona responsabile". Anche in questo caso la Federazione provvederà ad informare la "*Persona Responsabile*" stessa.

La comparazione degli esiti relativi ai Campioni "A" e "B" è valida anche in caso di confronto incrociato, ossia quando l'uno viene rilevato analizzando il sangue e l'altro analizzando le urine o viceversa.

7.5 Costi delle analisi

I costi degli esami sul "Campione A" sono a carico della Federazione. I costi per l'esame del "Campione B" sono a carico del richiedente nel caso confermino quanto rilevato dall'analisi del "Campione A".

ART.8 RILEVAMENTO ATIPICO

Il "*Rilevamento Atipico*" viene segnalato dal Laboratorio nel momento in cui l'analisi del Campione "A" accerta la presenza di sostanze che possono essere anche di produzione endogena.

A seguito di una segnalazione di questo tipo la Federazione si preoccuperà innanzitutto di verificare che il "*Rilevamento Atipico*" non sia causato da difformità nella procedura di prelievo o negli standard di laboratorio.

Qualora l'accertamento non evidenzia difformità nelle procedure di prelievo e di analisi, la Federazione procederà informando la "*Persona Responsabile*" che il "*Rilevamento Atipico*" rinvenuto è da considerare un "*Rilevamento Analitico Avverso*".

Viceversa, nel caso in cui si riscontrino evidenti difformità nelle procedure, la Federazione potrà archiviare il caso.

La Federazione può comunque decidere di analizzare il "Campione B" prima della conclusione dell'indagine volta a stabilire la presenza o meno di un caso di "*Rilevamento Atipico*".

ART.9 PROVA DELLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

La circostanza di violazione del regolamento, secondo le modalità indicate negli articoli 4 e 5, comporta la responsabilità della "persona responsabile" fino a prova contraria, che evidenzia il caso fortuito o la somministrazione di sostanze proibite contro la propria volontà.

Le violazioni del Regolamento possono essere provate con qualunque mezzo, compresa la confessione.

La "*Persona Responsabile*" può contestare la violazione del regolamento solamente dimostrando che il Laboratorio incaricato ha rispettato gli standard indicati nell'art. 7 e che ciò ha causato la situazione di "*Rilevamento Analitico Avverso*".

La contestazione può determinare la sospensione cautelativa della "*Persona Responsabile*" e del proprio soggetto cinofilo dall'attività agonistica e, nel caso non venga dimostrato quanto di cui sopra, può portare al pagamento anche delle spese sostenute dalla Federazione per l'analisi del "Campione A".

**ART. 10
SANZIONI**

L'ammissione di responsabilità e la collaborazione per la scoperta di violazioni al Regolamento possono portare alla riduzione delle sanzioni previste per soggetti sottoposti a procedimento disciplinare.

**ART. 11
CONSEGUENZE SULLE SQUADRE**

Se un conduttore commette una violazione al presente Regolamento durante un *Evento a Squadre* riconosciuto dalla Federazione la cui classifica si basa sulla somma dei singoli risultati ottenuti dai binomi conduttore/cane, i risultati del binomio oggetto della violazione saranno sottratti dal risultato complessivo di squadra ed eventualmente sostituiti con quelli del successivo membro valido.

Il mancato rispetto del numero minimo di partecipanti a seguito dell'eliminazione di uno o più conduttori responsabili della violazione ha come conseguenza l'eliminazione della squadra stessa dalla classifica. Allo stesso modo, la violazione del Regolamento da parte di un membro "necessario" (Educatore, Istruttore, ecc.) comporta la squalifica dell'intera squadra.

**ART. 12
PRESCRIZIONE**

Le violazioni al Regolamento, ai fini disciplinari, vengono prescritte in sei anni a decorrenza dall'evento. La prescrizione viene interrotta dall'atto di deferimento a partire dal quale comincia a decorrere un nuovo identico periodo prescrittivo.

**ART. 13
ESITO DEL GIUDIZIO**

I casi di "positività al doping" vengono trasmessi dall'ufficio veterinario alla Procura Federale, la quale informa il Presidente e, per Suo conto, trasmette l'informativa alla competente Procura della Repubblica.



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

VETERINARIO FIDUCIARIO FEDERALE

ART. 1 DEFINIZIONE DEL RUOLO

Il “*Veterinario Fiduciario*” F.I.S.C. è una figura, appartenente alla categoria professionale dei medici veterinari, che chiede alla Federazione (previa compilazione dell'apposito Allegato) l'inserimento nello specifico elenco di interesse federale, dichiarando di essere al corrente delle normative per meglio espletare i servizi richiesti dalla Federazione.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO FEDERALE

Essere medico veterinario esperto sui cani ed in particolare sulle patologie che possono avere i cani “sportivi” impiegati nei vari sport cinofili. A tale scopo si dovrà allegare il relativo curriculum con fotocopia di laurea o di iscrizione all'albo.

ART.3 FUNZIONI DEL VETERINARIO FIDUCIARIO FEDERALE

Il “*Veterinario Fiduciario*” può prendere parte alle manifestazioni organizzate e riconosciute dalla Federazione, ricoprendo ruoli atti all'assistenza veterinaria ad esclusione delle attività di “*Ispettore Veterinario Federale*” e di “*Addetto all'Antidoping*”.

Tale figura non prevede la possibilità di svolgere ruoli legati all'organizzazione veterinaria federale, attività riservata ai “*Veterinari Fiduciari Associati*”.

ART. 4 VETERINARIO FIDUCIARIO ASSOCIATO

Il “*Veterinario Fiduciario Associato*” appartiene all'elenco dei “*Veterinari Fiduciari*” e, mediante il pagamento della quota annuale, richiede di essere associato alla Federazione.

Oltre ai diritti/doveri contenuti nei regolamenti, la figura del “*Veterinario Fiduciario Associato*” può svolgere un ruolo attivo nell'organizzazione veterinaria federale attraverso:

- La possibilità di candidarsi per le Commissioni Veterinarie Regionali e di votare un proprio rappresentante all'interno delle stesse.
- La possibilità di svolgere il ruolo di “*Ispettore Veterinario Federale*”.
- La possibilità di essere interpellato per pareri circa gli aspetti tecnici, organizzativi e regolamentari di interesse della Federazione.

I “*Veterinari Fiduciari Associati*” vengono dotati di un tesserino di riconoscimento, rinnovabile annualmente con il pagamento della quota associativa.

Qualora la quota non venisse pagata, rimarrebbe valida l'iscrizione all'elenco dei “*Veterinari Fiduciari*”, ma non sarebbe rinnovata l'appartenenza all'elenco dei “*Veterinari Fiduciari Associati*”, con conseguente perdita delle specifiche possibilità sopra descritte.